

(N. 758)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1954

Modifiche alla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativa agli assistenti universitari di ruolo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda gli assistenti universitari di ruolo che, non avendo conseguito la libera docenza, debbono con il prossimo 31 dicembre 1954 lasciare il posto finora occupato.

È da precisare che i posti di assistente di ruolo nelle Università vengono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e, per l'articolo 1 del decreto-legge del 7 maggio 1948, n. 1172, tutti gli assistenti di ruolo sono considerati statali ad ogni effetto di legge. In contrasto però con questa norma, il successivo articolo 8 dello stesso decreto sancisce: « Gli assistenti ordinari non possono permanere in servizio per oltre un decennio, tranne che non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso possono rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età ».

È chiaro che l'assistente, dopo aver superato un concorso ed essere entrato nei ruoli dello Stato, se per vari motivi non ha potuto conseguire la libera docenza, è costretto a cessare dall'ufficio, anche se il titolare della Cattedra, in relazione alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica, ne rite-

nesse indispensabile la sua ulteriore permanenza in servizio.

Per varie ragioni numerosi assistenti, specialmente quelli nominati in seguito a concorso nazionale nell'immediato anteguerra, si sono venuti a trovare in condizioni di particolare disagio.

Il periodo bellico e post-bellico con la conseguente distruzione del materiale scientifico, l'impossibilità di poter disporre di libri e riviste, specialmente estere, e le difficoltà di carattere economico hanno fatto sì che per anni gran parte degli assistenti non ha potuto svolgere intensa attività scientifica e quindi non ha potuto conseguire la libera docenza, ciò che avrebbe dato loro il diritto di permanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età.

Per tali considerazioni nel 1948, si è ritenuto opportuno ratificare l'articolo 8-ter con l'aggiunta del comma terzo con il quale « il decennio di servizio di cui all'articolo 8 viene altresì elevato di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

Intanto con il prossimo 31 dicembre viene a scadere il quindicennio di cui al citato articolo. Ma ancora molti assistenti, sia per il permanere delle ragioni contingenti sia per il limitato numero di abilitazioni messe a concorso nel quinquennio, non hanno potuto conseguire la libera docenza e sono costretti pertanto a lasciare il posto, senza peraltro aver diritto ad un minimo di pensione nè ad alcun trattamento di quiescenza.

Vero è che per l'articolo 132 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, l'assistente di ruolo può essere assunto, sentito il parere del Consiglio superiore dell'Istruzione, nei ruoli dei professori di istruzione media, ma ciò a condizione che vi sia disponibilità di cattedre. Ed è pur noto, che, dovendosi prima di procedere ad assegnare le poche cattedre disponibili ai vincitori di concorso, i numerosi assistenti che sono stati costretti a chiedere il passaggio non potranno ottenerlo, con la gravissima conseguenza che la interruzione del servizio li farebbe decadere da tale diritto.

Dopo aver superato un concorso, svolto la loro attività per quindici anni nei vari istituti scientifici, raggiunta una certa età e con a carico una famiglia, detti assistenti verrebbero a trovarsi senza impiego e senza possibilità per l'avvenire.

Di fronte a tale doloroso stato di cose s'impone un provvedimento della massima urgenza, in virtù del quale venga ancora prorogata di almeno cinque anni la permanenza in servizio degli assistenti universitari.

Ciò permette di raggiungere due scopi: 1) consentire a molti assistenti di continuare l'attività scientifica e di conseguire la libera docenza; 2) dare modo agli assistenti nominati in seguito a concorso nazionale di raggiungere il ventesimo anno di servizio, in modo da acquisire il diritto ad un minimo di pensione, fermo restando il disposto dell'articolo 132, per quanto applicabile.

Il presente disegno di legge è orientato in tal senso. Si confida quindi, onorevoli colleghi, nella vostra benevola considerazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decennio di servizio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, già elevato di cinque anni con l'articolo 28-ter, comma ultimo, della citata legge 24 giugno 1950, è elevato di altri cinque anni, sempre nei confronti di quegli assistenti che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche a coloro che hanno superato il quindicesimo anno di servizio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.